



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

LINA RUBINO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere
STEFANIA TASSONE	Consigliere
STEFANO GIAIME GUIZZI	Consigliere
LUIGI LA BATTAGLIA	Consigliere rel.

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud.04/03/2025 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 30010/2022 R.G. proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in Roma, [redacted]  
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted]  
[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato  
[redacted] per procura  
speciale allegata al ricorso;  
-ricorrente-

contro

[redacted] elettivamente domiciliato in Roma, [redacted]  
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted]  
[redacted] che lo rappresenta e difende per procura  
speciale allegata al controricorso;

e

[redacted] SPA, elettivamente domiciliata in  
Roma, [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted]  
[redacted] che la rappresenta e difende



unitamente all'avv. [REDACTED]

e 15451/2025

ne 10/06/2025

-controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 538/2021, depositata il 14/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/3/2025 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA.

### FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Crema, [REDACTED] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni occorsi in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi in data 12/5/2007, allorquando il motoveicolo condotto dal [REDACTED] era venuto a collisione con la bicicletta sulla quale viaggiava il [REDACTED]. Il Tribunale di Cremona (al quale quello di Crema era nel frattempo stato accorpato), sul presupposto di una paritaria corresponsabilità delle parti nella determinazione del sinistro, condannò il convenuto a corrispondere all'attore la complessiva somma di € 367.653,00, operando un incremento dei valori tabellari dell'invalidità permanente, anche in ragione dell'apprezzamento della ricorrenza di un cd. danno da lesione della cenestesi lavorativa.

La Corte d'appello di Brescia, con una prima sentenza non definitiva (n. 546/2021), confermò la statuizione di primo grado in punto di attribuzione della responsabilità dell'evento, rimettendo la causa sul ruolo per acquisire la documentazione necessaria a comprovare gli emolumenti previdenziali/assistenziali percepiti dal [REDACTED]

Con la sentenza n. 1092/2022, i giudici di secondo grado rigettarono la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, sul presupposto che "non [fosse] dato conoscere quale tipologia di rapporto avesse in corso l'infortunato



██████████ con la datrice di lavoro all'epoca del sinistro" (pag. 12 della sentenza n. 1092) e che, dovendosi in ogni caso defalcare, dal *quantum* risarcitorio eventualmente riconosciutogli, le somme percepite a titolo di pensione di invalidità, non v'era prova "che, dopo il sinistro, ██████████ avrebbe potuto percepire redditi netti pari ad almeno il doppio di quanto erogato dall'INPS" (pag. 13 della sentenza n. 1092), tenuto conto della necessità di attestare la liquidazione al 50% di quanto astrattamente dovuto, in corrispondenza della percentuale di contribuzione eziologica nella determinazione dell'evento ascrivibile al ██████████. Avverso le due sentenze della Corte d'appello di Brescia, ██████████ ██████████ ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Hanno depositato controricorso ██████████ e la ██████████ ██████████ s.p.a.

Il ricorrente ha depositato altresì memoria *ex art. 380-bis.1 c.p.c.*

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza *ex art. 360, n. 4, c.p.c.*, con riferimento agli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, c.p.c., per avere apoditticamente affermato non esservi prova che l'appellante svolgesse un'attività lavorativa al momento del sinistro, in contrasto con le risultanze documentali e con l'affermazione contenuta nella stessa sentenza, nella quale si dava atto che l'attore aveva allegato "di essere dipendente della ditta ██████████ s.r.l. percependo uno stipendio mensile di € 1.300..." (pag. 9 del ricorso per cassazione). Illogico deve ritenersi, secondo il ricorrente, anche l'assunto che non vi fosse prova della correlazione causale tra l'invalidità permanente riportata in conseguenza dell'incidente e la lamentata perdita della capacità lavorativa, emergendo la suddetta correlazione dalla c.t.u. medico-legale esperita nel giudizio di primo grado. Ancora, incongrua si



mostra la parte della motivazione che sembra far dipendere il rigetto della domanda (anche) dalla mancata specificazione della tipologia di rapporto di lavoro che il [REDACTED] intratteneva con la ditta [REDACTED] così come quella che, senza aver determinato l'ammontare di tale voce di pregiudizio, esclude *a priori* che essa potesse avere consistenza ulteriore rispetto alle provvidenze erogate alla vittima dall'INPS, stante la necessità di operare la *compensatio lucri cum damno*.

**2.** Con il secondo motivo, il ricorrente deduce (anche con riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2056 (in relazione agli artt. 1223 e 1226) c.c. e dell'art. 137, comma 3, del codice delle assicurazioni, per non aver riconosciuto al danneggiato (se del caso, ricorrendo al criterio residuale del triplo della pensione sociale) il risarcimento del pregiudizio da perdita della capacità lavorativa specifica, nonostante l'evidenza probatoria della percezione, da parte sua, di un reddito da lavoro dipendente al momento del fatto.

**3.** Con il terzo motivo di ricorso viene censurata la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., evidenziando il ricorrente che dalla circostanza che egli percepisse, al momento del sinistro, un reddito da lavoro dipendente e dall'entità delle lesioni riportate la Corte di merito avrebbe dovuto inferire, sulla scorta della valutazione del c.t.u., la sussistenza di un danno futuro correlato all'impossibilità di svolgere qualsivoglia attività lavorativa.

**4.** Il quarto motivo di ricorso concerne la mancata applicazione del principio di non contestazione (in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.), in virtù del quale la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere provata la circostanza che [REDACTED] lavorasse presso la ditta [REDACTED] e che, a causa delle gravissime lesioni subite, non avrebbe più potuto lavorare in futuro.

**5.** Con il quinto motivo di ricorso viene censurata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e 345, 356, 213, 115, c.p.c.,



per aver ritenuto operante la *compensatio lucri cum damno* nonostante le parti convenute (che ne erano onerate) non avessero dimostrato l'esistenza e l'entità del credito da porsi in compensazione, non potendo tali elementi ricavarsi dall'acquisizione probatoria officiosa illegittimamente disposta dal giudice di secondo grado, senza che l'istanza *ex art. 213 c.p.c.* (formulata da ██████████ nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio) fosse stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e riproposta in appello.

**6.** I primi quattro motivi (che, attese l'evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente) meritano accoglimento.

Occorre premettere che i postumi permanenti derivanti dalla lesione della salute possono determinare una diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, che può rapportarsi a (l reddito derivante da) una specifica occupazione (già svolta dal danneggiato al momento del fatto illecito, oppure da svolgersi verosimilmente in futuro) ovvero a generiche opportunità lavorative compatibili con le attitudini e le competenze del soggetto.

La prima forma di pregiudizio viene usualmente denominata "danno da perdita della capacità lavorativa specifica", per la cui risarcibilità è richiesta la prova del nesso causale tra le lesioni e l'impossibilità di svolgere il lavoro precedentemente svolto, da un lato, e tra quest'ultima e l'effettiva contrazione del reddito della vittima, dall'altro. Una volta dimostrata la sussistenza di un danno patrimoniale di tal fatta, la sua liquidazione avviene attraverso la capitalizzazione del reddito annuale perduto (o che, con consistente probabilità, si sarebbe conseguito in futuro). Per la quantificazione del risarcimento, è necessario tener conto di tutti gli accessori ed i probabili incrementi della retribuzione (Cass., n. 1607/2024; Cass., n. 19355/2023), al netto delle ritenute e degli emolumenti straordinari (Cass., n. 26654/2023).



Il danno da capacità lavorativa specifica è risarcibile anche in favore di colui che, al momento del sinistro, non svolgeva alcuna attività lavorativa (perché disoccupato - purché non volontariamente - o minore), con la peculiarità che, in tal caso, la liquidazione dovrà prendere, quale base reddituale di riferimento, "quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo *l'id quod plerumque accidit*, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti" (Cass., n. 5787/2024) e, quanto al disoccupato, sempre che "sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale" (Cass., n. 4289/2024; Cass., n. 9682/2020).

Cass., n. 17411/2019, ha affermato che, a fronte di una percentuale di invalidità permanente superiore al 30%, *si può presumere* un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa in un soggetto non ancora in età lavorativa, mentre, al di sotto di tale percentuale, il danno configurabile sarebbe – al più – quello da lesione della cenestesi lavorativa, ascrivibile al danno biologico. Cass., n. 35663/2023, ha cassato con rinvio la sentenza che non aveva riconosciuto a un sedicenne provvisto di un livello di istruzione non elevato il danno patrimoniale conseguente ad un'invalidità permanente del 36%, caratterizzata da difficoltà di deambulazione, zoppia, e basculamento del bacino. In tal caso la Corte ha ritenuto che tale invalidità non potesse che tradursi, secondo la regola causale del più probabile che non, anche in una diminuzione della capacità di lavorare e, quindi, di produrre reddito, posto che il danneggiato, stante il basso livello di istruzione, non avrebbe potuto svolgere un lavoro intellettuale,



espletabile anche nelle sue condizioni fisiche, e, potendosi avviare solo a un lavoro di tipo manuale, avrebbe potuto conseguire, in tale ambito, redditi minori di quelli realizzabili da un soggetto sano. Cass., n. 26641/2023, ha cassato con rinvio la sentenza che non aveva riconosciuto il danno patrimoniale conseguente a un'invalidità permanente dell'80% in favore di uno studente universitario che frequentava proficuamente la facoltà di medicina. Cass., n. 16844/2023, ha ricondotto (anche) al danno patrimoniale il pregiudizio legato alla definitiva compromissione della capacità lavorativa di un soggetto rimasto invalido al 100% sin dalla nascita, sul presupposto che fosse "palese che la persona danneggiata certamente ha patito, in conseguenza del fatto dannoso, la definitiva e totale perdita della sua capacità di lavoro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, posto che la parte non ha mai lavorato".

L'impossibilità di far riferimento a un reddito precedentemente goduto o che presumibilmente si sarebbe goduto in futuro comporta la necessità di procedere alla liquidazione equitativa, attraverso il criterio del triplo della pensione sociale, espressamente contemplato dall'art. 137, comma 3, cod. ass. (si veda Cass., n. 29815/2024 - pronunciatasi sul caso di una neonata che aveva riportato, in conseguenza dell'illecito, un'invalidità permanente del 92,5%, che le avrebbe precluso in futuro lo svolgimento di qualsivoglia lavoro -, secondo cui "la definitiva e totale perdita della capacità di svolgere qualsivoglia occupazione, conseguente a una lesione della salute di rilevante entità, integra un danno patrimoniale per la cui liquidazione, nel caso in cui il soggetto non abbia potuto manifestare alcuna propensione per una determinata attività lavorativa, può farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale).

Tornando, quindi, al caso di specie, la sentenza n. 538/2021 della Corte d'appello di Brescia riconobbe al danneggiato (trentunenne



all'epoca dei fatti) un'invalidità permanente del 60%, la cui traduzione in valori monetari venne incrementata del 10%, "essendo stata dimostrata una maggiore difficoltà nell'esercizio dell'attività lavorativa che doveva essere apprezzata dal giudice, non sotto il profilo del danno patrimoniale, bensì sotto quello del danno biologico" (pag. 10).

Nella sentenza definitiva (n. 1155/2022), i giudici bresciani, senza dar conto dell'esito della richiesta di informazioni all'INPS (non è esplicitato, infatti, come l'ente abbia risposto e a quanto ammontino, dunque, gli emolumenti eventualmente corrisposti al [REDACTED] rigettò la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, sulla base degli assunti per cui [REDACTED] non aveva mai svolto regolare attività lavorativa; aveva allegato di essere alle dipendenze della ditta [REDACTED] senza però specificare con quale tipologia di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato); non aveva dimostrato che, dopo il sinistro, avrebbe potuto percepire "redditi netti pari ad almeno il doppio di quanto erogato dall'INPS" (dal che si sarebbe dovuto implicitamente trarre l'inconfigurabilità di un danno "differenziale" risarcibile all'esito della *compensatio lucri cum damno*).

Quanto al primo punto, il mancato pregresso svolgimento di attività lavorativa - come si è visto - non esclude, di per sé, la configurabilità della voce di danno in questione, ove (come nel caso di specie) il soggetto sia in età lavorativa, rilevando - al più - tale circostanza ai fini dell'individuazione del reddito di riferimento sulla cui base calcolare il danno patrimoniale futuro (nel senso di dover considerare, in mancanza della prova del pregresso svolgimento di una individuata attività lavorativa, non il reddito scaturente dal lavoro già svolto, bensì quello parametrato al genere di lavori che il danneggiato, ove non menomato, avrebbe potuto svolgere in



futuro, secondo l'*id quod plerumque accidit*, in relazione al proprio grado di istruzione e alle competenze possedute).

Sul secondo punto, posto che la stessa sentenza impugnata conviene sul dato di fatto dello svolgimento di una specifica attività lavorativa presso la ditta [REDACTED] (a pag. 12 della sentenza n. 1155/2022 si legge che "le allegazioni dell'appellante incidentale sono assolutamente insufficienti per stabilire se la perdita dell'occupazione in essere [presso] la s.r.l. [REDACTED] sia dipesa causalmente dall'incidente in questione e soprattutto non è dato conoscere quale tipologia di rapporto avesse in corso l'infortunato [REDACTED] con la datrice di lavoro all'epoca del sinistro, ossia un contratto di lavoro a tempo determinato stagionale oppure un contratto a tempo indeterminato"), delle due l'una: o tale circostanza smentisce il ragionamento posto a base del punto precedente (e dunque è ben possibile liquidare il danno futuro utilizzando il parametro dello stipendio effettivamente percepito dalla ditta [REDACTED] prima del sinistro); oppure, se si ritiene non dimostrato che tale rapporto si sarebbe protratto nel tempo (in guisa di rapporto a tempo indeterminato), vale comunque quanto detto sopra circa la possibilità di utilizzare, quale criterio di liquidazione, il reddito corrispondente ad altra occupazione confacente al grado di istruzione e alle attitudini del soggetto, ed anzi la circostanza corrobora la conclusione che il [REDACTED] avesse comunque (nonostante il basso grado di istruzione) una possibilità di collocamento nel mercato del lavoro. Tutto ciò, ferma restando la residuale possibilità di accedere al criterio del triplo della pensione sociale, ove la sporadicità degli impieghi pregressi non consentisse, in proiezione futura, di individuare un'occupazione determinata, cui parametrare la contrazione del reddito.

Sul terzo punto (quello afferente alla *compensatio lucri cum damno*), il ragionamento della Corte d'appello è illogico e apodittico, avendo tratto la conclusione dell'insussistenza di un



danno "differenziale" sulla scorta di una mera ipotesi non suffragata da alcuna cognizione dei termini di riferimento del diffalco (il complessivo danno patrimoniale futuro, da un lato, e l'ammontare della pensione INPS, dall'altro), tanto più che la stessa Corte d'appello, non definitivamente decidendo, aveva inizialmente rimesso la causa sul ruolo proprio per acquisire "atti e (...) documenti dai quali risultino i trattamenti pensionistici e/o previdenziali o comunque le prestazioni economiche erogate a favore di [REDACTED] nonché prospetto di capitalizzazione dei trattamenti erogati" (pag. 25 della sentenza n. 528/2021; sulla possibilità, per il giudice, di "avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omissivo quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura", si veda, da ultimo, Cass., n. 2840/2024).

7. L'accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso determina l'assorbimento del quinto. La sentenza impugnata è cassata, e il giudice del rinvio procederà all'accertamento e alla liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica occorso al ricorrente in conseguenza del sinistro, sulla base dei principi sopra esposti.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4/3/2025.

Il Presidente  
LINA RUBINO

